

**DELIBERA N. 229/24/CONS**

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DEL COMUNE  
DI MEOLO (VE) PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 9  
DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

**L'AUTORITÀ**

NELLA riunione di Consiglio del 26 giugno 2024;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*” e, in particolare, l’articolo 1, comma 6, lett. b), n. 9

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*”, e, in particolare, l’articolo 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante: “*Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni*”, e, in particolare, l’articolo 1;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 10 aprile 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 85 dell’11 aprile 2024, con il quale sono stati convocati per i giorni 8 e 9 giugno 2024 i comizi elettorali per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia;

VISTO il decreto del Ministro dell’Interno del 10 aprile 2024, con il quale sono state fissate per i giorni 8 e 9 giugno 2024 le consultazioni per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché per l’elezione dei Consigli circoscrizionali, e per i giorni di domenica 23 giugno e lunedì 24 giugno 2024 l’eventuale turno di ballottaggio per l’elezione diretta dei Sindaci dei Comuni;

VISTA la delibera n. 90/24/CONS del 12 aprile 2024, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia fissata per i giorni 8 e 9 giugno 2024*”;

VISTA la delibera n. 122/24/CONS del 30 aprile 2024, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché circoscrizionali, fissate per i giorni 8 e 9 giugno 2024*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTA la nota del 12 giugno 2024 (prot. n. 0163136) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto ha trasmesso gli esiti del procedimento avviato nei confronti del Comune di Meolo a seguito della segnalazione presentata dal Sindaco del Comune di Meolo con riferimento all'utilizzo, da parte del Consigliere di minoranza Giampiero Piovesan, in qualità di candidato Sindaco, *“per scopi di propaganda elettorale l'indirizzo PEC istituzionale dell'ente piovesan.g.comune.meolo.ve@pecveneto.it a lui assegnato in qualità di consigliere comunale, nonché l'indirizzo piovesan.g@comune.meolo.ve.it il cui dominio web è di proprietà del comune di Meolo (sito web ufficiale dell'ente: www.comune.meolo.ve.it) durante il periodo che precede le elezioni amministrative del Comune di Meolo (8-9 giugno 2024”*. Il Comitato, nel ritenere che le attività segnalate non configurano fattispecie di comunicazioni istituzionali in quanto non riconducibili all'Amministrazione comunale di Meolo, ha proposto l'archiviazione della segnalazione;

ESAMINATA la documentazione istruttoria acquisita dalla quale risulta che il Sindaco del Comune di Meolo, nella nota trasmessa a seguito della richiesta di controdeduzioni formulata dal Comitato, ha rilevato in sintesi quanto segue:

- *“in relazione all'oggetto, mi corre obbligo precisare che le attività oggetto della segnalazione da me inviata nei giorni scorsi non sono state poste in essere dal sottoscritto bensì dal Consigliere di minoranza - e candidato Sindaco - Giampiero Piovesan”*;

CONSIDERATO che l'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei*

*procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale” (cfr. articolo 1, comma 5);*

PRESO ATTO che, come risulta dagli esiti dell'istruttoria e dalle controdeduzioni presentate dal Sindaco di Meolo, la fattispecie segnalata risulta effettuata da un consigliere comunale del Comune di Meolo che *“non ha agito su indirizzo dell'ente”*;

RITENUTO che, alla luce di quanto emerso dalla documentazione istruttoria, l'invio di comunicazioni da parte del Consigliere comunale, seppur inoltrate dall'*“indirizzo PEC istituzionale dell'ente piovesan.g.comune.meolo.ve@pecveneto.it [...] assegnato in qualità di consigliere comunale”* e *“dall'indirizzo piovesan.g@comune.meolo.ve.it il cui dominio web è di proprietà del comune di Meolo”*, non è qualificabile come iniziativa di comunicazione istituzionale;

RITENUTO, in ogni caso, che l'utilizzo degli *account* di posta elettronica del Comune di Meolo, oggetto di segnalazione, da parte del Consigliere comunale Giampiero Piovesan esula dal novero delle attività di comunicazione istituzionale;

RITENUTO pertanto che la fattispecie segnalata non integra la violazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000;

RITENUTO di aderire alla proposta di archiviazione formulata dal Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto;

UDITA la relazione della Commissaria Elis Giomi, relatrice ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

### **DELIBERA**

l'archiviazione degli atti per le motivazioni di cui in premessa.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Meolo e al Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto.

Roma, 26 giugno 2024

**IL PRESIDENTE**  
Giacomo Lasorella

**LA COMMISSARIA RELATRICE**  
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Giulietta Gamba